

Treviso, 4 marzo 2025

1

AI SIGNORI CLIENTI

L O R O S E D I

CIRCOLARE 4/2025 (composta di n. 4 pagine)

OGGETTO: D.I. 27.12.2024 n. 202 (c.d. "Milleproroghe") conv. L. 21.02.2025 n. 15 – Principali novità

Il DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. decreto "Milleproroghe") è stato convertito nella L. 21.2.2025 n. 15, entrata in vigore il 25.2.2025, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità.

1 "ROTTAMAZIONE DEI RUOLI" - RIAMMISSIONE IN CASO DI DECADENZA

Con i co. 1-2 dell'art. 3-*bis* del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista una riammissione alla "rottamazione dei ruoli" introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riservata ai soggetti che avevano presentato la relativa domanda entro il 30.6.2023 e che, al 31.12.2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Rientrano nella rottamazione, salve le esclusioni di legge (ad esempio dazi doganali e IVA all'importazione), i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l'1.1.2000 e il 30.6.2022.

Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della rottamazione originaria, pertanto la riammissione non può riguardare:

- carichi che, sebbene potessero rientrare nella rottamazione, non erano stati inclusi nella relativa domanda;
- carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, ad esempio in quanto consegnati oltre il 30.6.2022.

2 PROROGA DELLE DELIBERE PER IL 2024 PER L'IMU O ALTRI TRIBUTI LOCALI - VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI ENTRO IL 28.2.2025

I co. 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 1 del DL 202/2024, inseriti in sede di conversione in legge, intervenendo sui co. 72 e 73 dell'art. 1 della L. 213/2023, stabiliscono "a posteriori" la proroga dei termini di pubblicazione relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU per l'anno 2024.

In particolare, viene disposto che tali delibere sono efficaci per l'anno 2024 se risultano al contempo:

- inserite nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2024 (in luogo del termine ordinario del 14.10.2024);
- pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 7.2.2025 (in luogo del termine ordinario del 28.10.2024).

La medesima proroga si applica, sempre con riferimento alle delibere di approvazione delle aliquote, delle tariffe e dei regolamenti riferiti all'anno 2024, per i tributi locali di cui all'art. 13 co. 15-*ter* del DL 201/2011 (ossia i tributi locali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU, nonché dalla TARI ex art. 3 co. 5-*quinquies* del DL 228/2021).

2

Termine di versamento della maggiore IMU dovuta

Se l'IMU dovuta per l'anno 2024 in forza delle delibere "prorogate", rispetto a quella già corrisposta entro il 16.12.2024 (termine di versamento del saldo IMU per il 2024), risulta:

- maggiore, la differenza va versata, senza applicare sanzioni e interessi, entro il 28.2.2025;
- minore, spetta il rimborso secondo le regole ordinarie (entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ai sensi dell'art. 1 co. 164 della L. 296/2006).

Tali previsioni non riguardano gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente (anche parzialmente) ai sensi dell'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, in quanto destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali di cui all'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92. Tali enti versano infatti l'IMU dovuta per ciascun anno secondo la ripartizione in tre rate ai sensi dell'art. 1 co. 763 della L. 160/2019, per cui in riferimento all'IMU dovuta per il 2024:

- dovevano versare le prime due rate entro rispettivamente il 17.6.2024 ed il 16.12.2024, ciascuna di importo pari al 50% dell'IMU complessivamente corrisposta per l'anno 2023;
- dovranno invece versare entro il 16.6.2025 la terza e ultima rata, a conguaglio dell'IMU dovuta per il 2024 (calcolata in base alle aliquote da applicare per tale anno).

3 ASSEMBLEE "A DISTANZA" PER SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Il co. 14-*sexies* dell'art. 3 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.12.2024) per l'utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020). Nello specifico, il termine di cui all'art. 106 co. 7 del DL 18/2020, scaduto il 31.12.2024, è stato differito al 31.12.2025.

In sintesi, dunque, con riguardo alle assemblee "tenute" – si badi, non solo "convocate" – fino a tale data, sarà possibile:

- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo);
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).

4 PROROGA DEL REGIME DI ESCLUSIONE IVA PER GLI ENTI ASSOCIATIVI

L'art. 3 co. 10 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione in legge, rinvia all'1.1.2026 l'abolizione del regime di esclusione IVA per gli enti associativi e la conseguente introduzione del nuovo regime di esenzione previsto dall'art. 5 co. 15-*quater* del DL 146/2021.

Nello specifico, viene modificato l'art. 1 co. 683 della L. 30.12.2021 n. 234, che fissava all'1.1.2025 la decorrenza delle citate disposizioni di riforma.

In sostanza, per effetto della modifica, viene prorogato di un ulteriore anno il regime di "decommercializzazione" IVA previsto per tali enti dall'art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72.

Ciò significa, in particolare, che fino al 31.12.2025 continueranno ad essere escluse dal campo di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 4 co. 4 del DPR 633/72, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali, dietro versamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, rese nei confronti di:

- soci, associati, partecipanti;
- associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Soltanto a partire dall'1.1.2026 tali operazioni, per effetto di quanto disposto dall'art. 5 co. 15-*quater* del DL 146/2021, saranno attratte nel campo di applicazione dell'imposta e assoggettate, in linea generale, al regime di esenzione.

Secondo quanto espressamente indicato dall'art. 3 co. 10 del DL 202/2024 convertito, l'ulteriore rinvio è disposto "in attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore" prevista in attuazione della legge delega di riforma fiscale (art. 7 della L. 9.8.2023 n. 111).

5 CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 - INVESTIMENTI SOSTENUTI PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'art. 13 co. 1-*quinquies* del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, modificando l'art. 38 co. 2 del DL 19/2024, ha previsto che sono agevolabili ai fini del credito d'imposta transizione 5.0 gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dall'1.1.2024.

6 RINVIO DEL TERMINE INIZIALE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE AL PERIODO D'IMPOSTA 2024

Con l'art. 3-*bis* co. 4 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, a seguito del suddetto differimento dell'approvazione dei modelli dichiarativi, viene conseguentemente disposto il rinvio dal 15.4.2025 al 30.4.2025 dei termini iniziali di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d'imposta 2024 (modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025).

Conferma del termine finale

Non è stato modificato il termine finale di presentazione delle suddette dichiarazioni, in via telematica, stabilito al 31.10.2025 per i soggetti "solari".

7 DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI

L'art. 13 co. 1 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione, proroga dal 31.12.2024 al 31.3.2025 il termine entro cui adempiere all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte delle imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

7.1 Obbligo di stipula di polizze catastrofali

La proroga interviene sull'art. 1 co. 101 - 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:

- relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

4

7.2 Sanzioni

La stipula dell'assicurazione è obbligatoria e dell'inadempimento a detto obbligo si deve tener conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

7.3 Decreto attuativo

La proroga è dovuta alla mancata emanazione del decreto attuativo, che definirà le modalità di:

- individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
- determinazione e adeguamento periodico dei premi, tenuto conto anche del principio di mutualità;
- coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
- aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.

8 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO - PROROGA DELLA SOSPENSIONE DI RESPONSABILITÀ

L'art. 3 co. 2 del DL 202/2024, come modificato in sede di conversione in legge, estende al 31.12.2025 la sospensione della responsabilità patrimoniale prevista per l'inadempimento degli obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 31-*octies* co. 1 del DL 137/2020.

Secondo la nuova formulazione, l'art. 3 co. 2 del DL 202/2024 proroga la sospensione della responsabilità patrimoniale:

- con riguardo a tutte le misure soggette agli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato (e non soltanto a quelle relative all'IMU, come previsto *ante* conversione);
- fino al 31.12.2025 (posticipando il termine del 30.11.2025 stabilito *ante* conversione).

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed approfondimento.

Con i migliori saluti.

Studio Duodo & Pivato